

REPERTORIO N. 6.871

RACCOLTA N. 5.081

ALLEGATO "C"

S T A T U T O ASSOCIAZIONE

Amici di San Gabriele dell'Addolorata ETS

Art. 1

L'Associazione denominata **"Amici di San Gabriele dell'Addolorata E.T.S."**, in breve denominabile A.S.G E.T.S., costituita il 4 maggio 2006 in Isola Del Gran Sasso (TE) con atto ricevuto dal Notaio Teresa De Rosa, registrato a Giulianova (TE) l'11 maggio 2006 al n. 861, ai sensi del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche e integrazioni e, per quanto non previsto, dal Codice Civile e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico in forma di associazione privata di fedeli.

Essa ha sede in Isola del Gran Sasso (TE), attualmente in località San Gabriele, Via Santuario, n. 187.

La sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di amministrazione e non comporta modifiche statutarie.

Potranno essere istituite o soppressi, sia in Italia che all'estero uffici di rappresentanza. La sede può essere spostata al di fuori del Comune solo con delibera dell'assemblea.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

L'Associazione è un'organizzazione in forma di Ente del Terzo Settore.

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale. In particolare, l'ente opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento: assistenza ai pellegrini, conservazione delle strutture e dei beni culturali, attività pastorale, spirituale, ricreativa, culturale, iniziative di solidarietà.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione:

- realizza attività finalizzate allo sviluppo ed alla formazione culturale, sociale e spirituale degli aderenti al messaggio di San Gabriele sia associati che non;

- contribuisce, su base esclusivamente volontaristica, al buon andamento di chiese e santuari, e strutture annesse e collegate, facenti capo all'Ente di culto "PROVINCIA DI MARIA PRESENTATA AL TEMPIO" avente la sede legale in Roma in Piazza S. Giovanni in Laterano n. 14, e di chiese e santuari, e strutture annesse e collegate, facenti capo agli Enti Provinciali territoriali in Italia e all'estero della Congregazione dei padri Passionisti.

In particolare attraverso:

- l'accoglienza dei pellegrini, l'animazione liturgica, la conservazione, gestione e pulizia dei locali;

- la tutela, la valorizzazione, la manutenzione, il restauro e la gestione dei beni artistici, librari e spirituali ed immobiliari facenti parte del patrimonio

culturale dell'Ente sopradetto, ivi compresi quelli tutelati ai sensi delle

Leggi nazionali in materia;

- la realizzazione di iniziative di solidarietà e interventi caritativi e di beneficenza rivolti alle missioni estere passioniste ed in particolare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. f) e r);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa armata (art. 5, comma 1, lett. v);

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta alle persone in stato di disagio sociale e/o in difficoltà, in particolare anziani, bambini ed adolescenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti comma, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione potrà gestire le sue attività anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti, sia con enti pubblici che Enti ed aziende private aventi o meno scopi e finalità simili.

Art. 3

L'Associazione non ha scopi di lucro, gli associati vi partecipano su base volontaria ed a titolo gratuito; l'Associazione può, in casi particolari o quando l'organizzazione dell'attività lo dovesse ritenere necessario, avvalersi di professionalità esterne e/o assumere direttamente personale dipendente, anche attingendo tra i propri associati.

Art. 4

Membri dell'Associazione sono i soci promotori, i soci di diritto, i soci sostenitori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci promotori quelli che contribuiscono alla costituzione dell'associazione mediante la sottoscrizione del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Sono soci di diritto il Superiore provinciale pro-tempore e l'Economo provinciale pro-tempore o loro delegati dell'Ente "PROVINCIA DI MARIA PRESENTATA AL TEMPIO", il Rettore pro-tempore e l'Amministratore pro-tempore del Santuario di San Gabriele, il Procuratore pro-tempore delle missioni estere passioniste.

L'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari spetta all'Assemblea. I nuovi soci ordinari possono essere eletti membri dell'Associazione a condizione che accettino e si impegnino ad osservare le norme che regolano il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 2 dello Statuto. L'esclusione dei soci ordinari avviene oltre che nel caso in cui le finalità all'art.2 non vengano più osservate dal socio o qualora vi sia una violazione delle norme del presente statuto, anche per mutate e/o sopravvenute motivazioni etiche e morali.

Contro l'esclusione il socio può adire il Collegio dei Probiviri, che si pro-

nuncerà a maggioranza.

I soci sostenitori si distinguono per il particolare contributo, di impegno e/o economico alle attività dell'Associazione. Per la loro ammissione ed esclusione valgono le regole dei soci ordinari.

L'ammissione e l'esclusione dei soci onorari spetta all'Assemblea. I soci onorari vengono eletti fra quelle persone che si siano particolarmente distinte in qualità del loro operato nella società civile e dotate di spiccate qualità morali e spirituali. Per la loro esclusione, vale quanto stabilito per i soci ordinari.

L'assemblea potrà deliberare eventualmente la corresponsione di una quota associativa annuale da parte dei soci ordinari e sostenitori determinandone l'importo. L'elezione negli organismi direttivi è indipendente dalla qualifica e tipologia di socio e priva di ogni onere economico a carico del socio.

Art. 5

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigidità morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Gli aderenti hanno diritto all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali, alle informazioni sul funzionamento e sul controllo delle attività ed alla visione della documentazione sociale, non potrà in alcun caso essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo e l'organo di revisione.

Art. 6

L'Assemblea è composta da tutti i soci promotori, di diritto, sostenitori, ordinari e onorari, membri dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria quando la sua convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ne viene dato avviso ai soci a mezzo affissione presso la sede sociale, almeno quindici giorni precedenti la data fissata, con l'indicazione della prima e della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire, appositamente documentata, anche tramite e-mail da inviarsi ai singoli soci che ne avranno fatto, al momento dell'adesione all'Associazione, esplicita richiesta.

Competono all'Assemblea l'approvazione dei programmi istituzionali e dei bilanci annuali di previsione e consuntivo, l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei probiviri, la nomina del collegio dei revisori contabili, l'ammissione e l'esclusione dei soci sostenitori e onorari, la modifica dello statuto.

Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea ed il quorum relativo alla validità sia della sua costituzione, sia delle sue decisioni, si fa espresso rinvio alle disposizioni della legislazione civile e canonica in materia, prevalendo, nei casi di incompatibilità fra le norme, la prima sulla seconda.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da minimo

tre a massimo cinque membri che durano in carica tre anni: uno di essi deve essere eletti fra i soci promotori e di diritto e uno deve essere eletto fra i soci sostenitori.

Nel caso di dimissioni, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Consiglio nomina in via straordinaria i nuovi amministratori, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venisse a mancare il numero minimo dei soci promotori da eleggere nel Consiglio, il Consiglio designerà il nuovo amministratore fra i soci sostenitori; sottoponendolo a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente, l'Organo di Controllo e quello di Revisione.

Competono al consiglio di Amministrazione la predisposizione dei programmi dell'Associazione, la conduzione delle attività di questa e di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni sei mesi; i membri saranno convocati almeno cinque giorni prima con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea. In via straordinaria, il Consiglio potrà essere convocato dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue delibere si richiede il voto della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere il Comitato Direttivo, composto da tre dei suoi membri, al quale delegare la gestione operativa e quotidiana, riservandosi di predisporre gli indirizzi strategici dell'attività ed approvare l'operato e gli atti del Comitato direttivo.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

Il primo consiglio di amministrazione verrà nominato in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo dai soci promotori.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione rappresenta legalmente, a tutti gli effetti civili e penali, l'intera Associazione; egli è eletto nei modi previsti dall'articolo 6.

Competono al Presidente, oltre alla rappresentanza legale, la convocazione dell'Assemblea e la presidenza sulla stessa, la convocazione e presidenza delle riunioni del Consiglio.

In tutte le votazioni che si concluderanno in parità, il suo voto sarà valutato in misura doppia.

Nel caso di assenza, dimissioni, impedimento anche momentaneo, o morte del Presidente, subentra fino alla nuova nomina il Vice-Presidente.

Art. 9

Gli atti, i registri contabili ed i documenti dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione sono tenuti e conservati dal Presidente.

Art. 10

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale; è composto da un sindaco, nel primo caso, e da tre sindaci, nel secondo caso, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, Il comma del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001, nonché dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Il sindaco monocratico o il Collegio Sindacale o uno dei sindaci, possono anche assumere l'incarico di revisore legale dei conti, quando la normativa rende obbligatorio istituire un organo di controllo o dipenda dalla volontà dell'assemblea.

Art. 11

Il bilancio annuale, con una dettagliata relazione sulla gestione, va predisposto dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea dei soci lo approva entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno successivo al termine dell'esercizio, salva la facoltà di avvalersi del termine lungo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio se ricorrono circostanze tali da ritenere tale posticipazione utile e necessaria a meglio rappresentare la realtà dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea al massimo entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) le entrate patrimoniali di beni mobili e immobili derivanti da lasciti, donazioni, offerte;
- c) le entrate derivanti da convenzioni, contributi, finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati, di Organismi internazionali ed europei;
- d) le entrate derivanti da erogazioni liberali, dalle oblazioni delle sodali, dalle quote sociali, dalle donazioni in denaro o in natura da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- e) le entrate derivanti da iniziative di beneficenza e raccolta fondi;
- f) le entrate derivanti da introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- g) le entrate derivanti dai redditi del suo patrimonio;
- h) entrate, ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali e direttamente funzionali allo scopo principale e dalle attività commerciali consentite dalle norme vigenti.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle direttamente connesse e ne è espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri-Enti/organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

In caso di cessazione dell'attività intervenuta per decisione dei soci o causata da provvedimenti della Pubblica Autorità, l'assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell'Associazione e nomina il liquidatore che provvederà, una volta estinti i debiti verso terzi ed incassati i crediti residui, allo scioglimento dell'ente e alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non profit o a fini di pubblica uti-

lità, dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e/o sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente e a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

F.to: Vincenzo Fabri, Marina Vincenti.

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta
al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, median-
te apposizione al presente file della mia firma digitale (do-
tata di certificato di validità fino al 07.01.2024, rilascia-
to dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autho-
rity), che la presente copia è conforme all'allegato "C" del-
l'atto a mio rogito in data 28 marzo 2023, Repertorio n.
6.871/5.081, registrato a Teramo il 31 marzo 2023 al n.
1094, e contenuta in un supporto informatico, e' conforme
al documento originale analogico, firmato a norma di legge,
che si rilascia per gli usi consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, il giorno tre aprile duemilaventi-
tre (03.04.2023).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti